DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE PRESTI SERVIZIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 1

Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali. La destinazione all'estero non puo' avere una durata inferiore ai tre anni.

Versione in vigore dal 11 maggio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 465
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-del-personale-insegnante-di-ruolo-della-scuola/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it